



COMUNE DI CARBONARA SCRIVIA

Provincia di Alessandria

VERBALE DI DELIBERA DELLA GIUNTA COMUNALE N. 3 DEL 30/01/2024

OGGETTO APPROVAZIONE P.E.G. 2024-2026

:

L'anno **2024** il giorno **30** del mese di **Gennaio** alle ore 11.50 in modalità videoconferenza, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge, sono stati convocati a seduta i componenti della Giunta Comunale.

All'appello risultano:

Nominativo		Presente
GNUDI Flaviano	Sindaco	In Videoconf.
MANTELLI Mario	Consigliere_Ass	In Videoconf.
COMBATTENTI Laura	Consigliere_Ass	In Videoconf.

Totale presenti : 3

Totale assenti : 0

Partecipa alla adunanza il Segretario Comunale, Sasso Stefania.

Essendo legale il numero degli intervenuti, assume la presidenza il Sindaco, GNUDI Flaviano.

Il Responsabile del Settore Amministrativo propone il seguente testo:

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 23 del 25/07/2023 è stato approvato il D.U.P.S. (Documento Unico di Programmazione Semplificato) 2024/2026, in quanto “atto presupposto indispensabile per l’approvazione del Bilancio di Previsione”, ai sensi dell’art. 170 comma 5 TUEL, successivamente fatto oggetto di Nota di Aggiornamento con deliberazione n. 25 in data 28.11.2023;
- tali documenti sono stati presentati al Consiglio Comunale e riguardo agli stessi non sono pervenute osservazioni da parte dei Consiglieri Comunali;
- con deliberazione n. 19 del 29/09/2023, il Consiglio Comunale ha approvato il Documento Unico di Programmazione Semplificato per il triennio 2024/2026;
- con deliberazione del Consiglio Comunale n. 30 in data 28/12/2023, è stato approvato il bilancio di previsione 2024-2026;

Precisato che tali documenti comprendono le risorse economiche e gli indirizzi relativi ai programmi che l’Amministrazione intende realizzare nel triennio 2024/2026 dai quali pertanto devono discendere gli obiettivi da assegnare ai responsabili dei servizi e le risorse da attribuire a ciascun servizio per lo svolgimento delle funzioni istituzionali dell’Ente, secondo le competenze individuate per ciascuna articolazione organizzativa;

Rilevato che l’art. 169 del D.Lgs 18/08/2000 n. 267 così dispone:

“1. La giunta delibera il piano esecutivo di gestione (PEG) entro venti giorni dall'approvazione del bilancio di previsione, in termini di competenza. Con riferimento al primo esercizio il PEG è redatto anche in termini di cassa. Il PEG è riferito ai medesimi esercizi considerati nel bilancio, individua gli obiettivi della gestione ed affida gli stessi, unitamente alle dotazioni necessarie, ai responsabili dei servizi.

2. Nel PEG le entrate sono articolate in titoli, tipologie, categorie, capitoli, ed eventualmente in articoli, secondo il rispettivo oggetto. Le spese sono articolate in missioni, programmi, titoli, macroaggregati, capitoli ed eventualmente in articoli. I capitoli costituiscono le unità elementari ai fini della gestione e della rendicontazione, e sono raccordati al quarto livello del piano dei conti finanziario di cui all'art. 157.

3. L'applicazione dei commi 1 e 2 del presente articolo è facoltativa per gli enti locali con popolazione inferiore a 5.000 abitanti, fermo restando l'obbligo di rilevare unitariamente i fatti gestionali secondo la struttura del piano dei conti di cui all'art. 157, comma 1-bis.

3-bis. Il PEG è deliberato in coerenza con il bilancio di previsione e con il documento unico di programmazione. Al PEG è allegato il prospetto concernente la ripartizione delle tipologie in categorie e dei programmi in macroaggregati, secondo lo schema di cui all'allegato n. 8 al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni. Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel PEG.”;

Fatto constare che se pur questo Ente, per le proprie dimensioni inferiori ai 5.000 abitanti, non è obbligato all'adozione del piano esecutivo di gestione, sia comunque opportuna, ai fini di fornire ai responsabili di servizio la possibilità di adottare gli atti di gestione ed assumere impegni di spesa, l'approvazione del Piano esecutivo di gestione;

Ravvisato quindi che il Piano Esecutivo di Gestione si inserisce nei documenti fondamentali di programmazione quale strumento operativo di breve e medio termine, da redigersi ogni anno, sulla base di quanto indicato del DUPS e nel bilancio di previsione;

Precisato che la funzione principale del Piano Esecutivo di Gestione consiste nel permettere la gestione, da parte dei funzioni dell'Ente, dei servizi ad essi assegnati, nel rispetto del principio di separazione tra le funzioni politiche e amministrative;

Ravvisato altresì che il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio, allegato 4/1 al D. Lgs. 23/6/11, n. 118, punto 10.1, specifica che: "Il piano esecutivo di gestione (PEG) è il documento che permette di declinare in maggior dettaglio la programmazione operativa contenuta nell'apposita Sezione del Documento Unico di Programmazione (DUP). I contenuti del PEG, fermi restando i vincoli posti con l'approvazione del bilancio di previsione, sono la risultante di un processo iterativo e partecipato che coinvolge la Giunta e la dirigenza dell'ente. Il PEG rappresenta lo strumento attraverso il quale si guida la relazione tra organo esecutivo e responsabili dei servizi. Tale relazione è finalizzata alla definizione degli obiettivi di gestione, alla assegnazione delle risorse necessarie al loro raggiungimento e alla successiva valutazione.";

Visto altresì l'articolo 10, comma 1, del D.Lgs. n. 150/2009, il quale prevede:

"Art. 10. Piano della performance e Relazione sulla performance

1. Al fine di assicurare la qualità, comprensibilità ed attendibilità dei documenti di rappresentazione della performance, le amministrazioni pubbliche redigono e pubblicano sul sito istituzionale ogni anno:

a) entro il 31 gennaio, il Piano della performance, documento programmatico triennale, che è definito dall'organo di indirizzo politico-amministrativo in collaborazione con i vertici dell'amministrazione e secondo gli indirizzi impartiti dal Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 3, comma 2, e che individua gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi di cui all'articolo 5, comma 01, lettera b), e definisce, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale dirigenziale ed i relativi indicatori;

b) entro il 30 giugno, la Relazione annuale sulla performance, che è approvata dall'organo di indirizzo politico-amministrativo e validata dall'Organismo di valutazione ai sensi dell'articolo 14 e che evidenzia, a consuntivo, con riferimento all'anno precedente, i risultati organizzativi e individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti, e il bilancio di genere realizzato.

1-bis. Per gli enti locali, ferme restando le previsioni di cui all'articolo 169, comma 3-bis, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, la Relazione sulla performance di cui al comma 1, lettera b), può essere unificata al rendiconto della gestione di cui all'articolo 227 del citato decreto legislativo.";

Dato atto che:

- con l'introduzione del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO), per effetto dell'art. 6 del D.L. 9 giugno 2021, n. 80, il Piano esecutivo di gestione (PEG) rimane obbligatorio, ma viene svuotato di parte degli obiettivi gestionali. Infatti, l'art. 1, comma 4, D.P.R. 24 giugno 2022, n. 81 (che individua i contenuti del Piano integrato di attività e organizzazione – PIAO), sopprime il terzo

periodo dell'art. 169, comma 3-bis del Tuel, D.Lgs 18 agosto 2000, n. 267, che recitava "Il piano dettagliato degli obiettivi di cui all'art. 108, comma 1, del presente testo unico e il piano della performance di cui all'art. 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono unificati organicamente nel Piano esecutivo di gestione" (PEG);

- Il richiamato D.P.R. n. 81 del 24/06/2022 "Regolamento recante individuazione degli adempimenti relativi ai Piani assorbiti dal Piano integrato di attività e organizzazione" all'art. 1 c.1 lettera a) dispone la soppressione, in quanto assorbiti nelle apposite sezioni del PIAO, degli adempimenti previsti articolo 10, commi 1, lettera a), e 1-ter, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150 (Piano della performance); inoltre, all'art. 2 c. 1 prevede che: "per gli enti locali di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il piano dettagliato degli obiettivi (PDO) di cui all'articolo 108, comma 1, del medesimo decreto legislativo e il piano della performance di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, sono assorbiti nel PIAO";

Tenuto pertanto conto che:

- di fatto si tolgono dal PEG gli obiettivi di performance dell'Ente, che rientrano nelle apposite sezioni del Piano integrato di attività e organizzazione (PIAO) ex art. 6 del DL 9 giugno 2021, n. 80;
- il PEG rimane pertanto un documento di programmazione quasi esclusivamente finanziario focalizzandosi nella suddivisione degli stanziamenti di entrata e di spesa del bilancio preventivo per ciascun Responsabile di servizio;
- per contro il PIAO ha come obiettivo quello di "assicurare la qualità e la trasparenza dell'attività amministrativa e migliorare la qualità dei servizi ai cittadini e alle imprese e procedere alla costante e progressiva semplificazione e reingegnerizzazione dei processi anche in materia di diritto di accesso";
- il DM 30 giugno 2022, n. 132 ha definito lo schema tipo di PIAO e le modalità di adozione semplificate per le amministrazioni con meno di 50 dipendenti;
- il PIAO ha anch'esso durata triennale, viene aggiornato annualmente ed è approvato con delibera della Giunta entro il 31 gennaio oppure, in caso di rinvio dei termini di approvazione del bilancio preventivo, entro 30 giorni dalla data di approvazione (art. 11 del DM 30 giugno 2022, n. 132);
- in ultima analisi, PEG e PIAO sono due documenti distinti di programmazione operativa, da approvarsi successivamente ed in coerenza con il bilancio di previsione e suoi allegati obbligatori;

Considerato che le modifiche introdotte con il PIAO vanno ad incidere profondamente sui contenuti del Piano Esecutivo di Gestione 2024 - 2026 che, privato del PDO e del Piano della performance, rimane comunque il documento necessario per l'individuazione delle risorse da assegnare ai singoli settori /servizi dell'Ente;

Rilevato che il piano di assegnazione delle risorse di cui al presente provvedimento è stato elaborato in collaborazione con i responsabili dei servizi, previo esame della relazione attestante il piano degli obiettivi che ogni responsabile del servizio deve perseguire per l'anno 2024;

Visto che il termine per l'approvazione dei PIAO per gli enti locali slitta al 15 aprile 2024, a seguito del differimento al 15 marzo 2024 del termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2024/2026, così come disposto dal Decreto del Ministro dell'Interno del 22 dicembre 2023;

Preso atto che, nelle more dell'approvazione del PIAO 2024/2026, è comunque necessario presentare celermente alla Giunta le relazioni dei responsabili dei servizi attestanti gli obiettivi da perseguire nel corso della corrente annualità, così come richiesto dal comunicato pervenuto dalla Funzione della Pubblica in data 23/01/2024, in cui il Ministro ravvisava la necessità di assegnare gli

obiettivi al personale “non oltre il mese di febbraio”, in modo che “la valutazione della performance individuale” diventi “una attività concreta e non un mero esercizio burocratico”;

Precisato che le relazioni concernenti gli obiettivi per l’anno 2024, redatte dal Responsabile del Servizio Finanziario (Prot. n. 173 del 23/01/2024), dal Responsabile del Servizio Tecnico (Prot. n. 177 del 23/01/2024) e dal Segretario Comunale (Prot. n. 178 del 23/01/2024), sono conservate agli atti e verranno adoperate per la stesura del PIAO 2024/2026, con particolare riferimento alla sottosezione dedicata alla performance;

Riscontrata l’esigenza di assegnare le dotazioni necessarie ai diversi servizi e centri di spesa cui compete l’adozione degli atti e provvedimenti che impegnano l’amministrazione verso l’esterno;

Ritenuto necessario provvedere all’approvazione del Piano Esecutivo di Gestione per gli anni 2024/2026, così come proposto nell’allegato alla presente deliberazione, al fine di assegnare ai Responsabili dei servizi le dotazioni strumentali umane e finanziarie necessarie per l’esercizio dell’attività gestionale dei funzionari preposti;

Visti e richiamati:

- il Decreto Sindacale n. 3/2023 del 15/04/2023 recante “Assegnazione dell’incarico di “Elevata qualificazione” (E.Q.) con riferimento al Servizio Finanziario”;
- il Decreto Sindacale n. 4/2023 del 01/07/2023 recante “Attribuzione di compiti al segretario comunale in carica. Nomina responsabile prevenzione corruzione e trasparenza (RPCT)”;
- il Decreto Sindacale n. 5/2023 del 16/07/2023 recante “Assegnazione dell’incarico di “elevata qualificazione” (EQ) con riferimento al servizio tecnico”;

Considerato che:

- la struttura organizzativa dell’Ente è articolata in tre aree, con a capo le figure apicali individuate nei responsabili delle aree medesime, tra i quali è compreso il Segretario Comunale;
- ciascuna area è articolata in servizi;
- mediante il piano allegato al presente provvedimento si evidenzia la dimensione finanziaria delle risorse assegnate ad ogni responsabile per l’esercizio dell’attività gestionale;
- come previsto dal D.P.R. 24 Giugno 2022, n. 81, il piano degli obiettivi e il piano della performance sono assorbiti nel PIAO che dovrà essere entro 30 giorni dalla data di approvazione del bilancio di previsione;
- il piano della performance, negoziato con i Responsabili, verrà sottoposto al Nucleo di valutazione in conformità a quanto stabilito dal sistema di misurazione e valutazione della performance;

Atteso che, ai sensi dell’art. 107, comma 3, del D.Lgs 18/08/2000 n. 267, ai responsabili di servizio sono attribuiti i compiti di attuazione degli obiettivi e dei programmi definiti con gli atti di indirizzo adottati dai medesimi organi di governo, per cui si presuppone che questi operino nell’attuazione della gestione per quanto di rispettiva competenza;

Ritenuto di formalizzare il perfezionamento dell’affidamento ai Responsabili di servizio dei compiti di attuazione della gestione assegnando ai medesimi le risorse e le dotazioni, unitamente agli obiettivi di mantenimento e di sviluppo per il 2024;

Visto l’allegato prospetto con la dotazione finanziaria, le risorse umane e le dotazioni strumentali, oltre agli obiettivi di sviluppo e mantenimento da assegnare a ciascun Responsabile di servizio, il

quale, per la gestione delle rispettive risorse e spese opererà nel limite degli stanziamenti previsti secondo i principi dell'efficacia e dell'efficienza, dell'economicità e del buon andamento dell'amministrazione;

Visto il Regolamento di contabilità;

Visto il Regolamento sull'Ordinamento degli Uffici e dei servizi;

Acquisiti i pareri favorevoli di regolarità tecnica e contabile espressi rispettivamente dal Segretario Comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 267/2000;

Con votazione unanime favorevole espressa in forma palese,

D E L I B E R A

1. **Di approvare**, per i motivi espressi in premessa, il P.E.G. 2024 – 2026 quale parte integrante e sostanziale della presente deliberazione - e quale atto di affidamento ai Responsabili di servizio (Finanziario e Tecnico) e al Segretario comunale dei compiti d'attuazione dei Programmi definiti dal Consiglio Comunale, assegnando ai medesimi;
2. **Di stabilire** che ogni Responsabile di servizio opererà, gestionalmente, nel limite degli stanziamenti previsti e secondo i principi dell'efficacia, dell'efficienza, dell'economicità e del buon andamento dell'amministrazione;
3. **Di assegnare** pertanto con il suddetto piano a ciascun Responsabile del Servizio le correlate risorse finanziarie suddivise in capitoli e articoli come risulta dall'allegata documentazione;
4. **Di pubblicare** la presente deliberazione sul sito istituzionale del Comune, in ossequio agli adempimenti di trasparenza previsti dalle vigenti norme di legge.
5. **Di dichiarare**, con successiva votazione unanime e favorevole resa palesemente, il presente atto immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, D.Lgs 267/00.



Estremi della Proposta

Proposta Nr. **2024** / **3**

Ufficio Proponente: **Ufficio Affari Generali**

Oggetto: **APPROVAZIONE P.E.G. 2024-2026**

Parere Tecnico

Ufficio Proponente (Ufficio Affari Generali)

In relazione alla regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **23/01/2024**

Il Responsabile di Settore

Dott.ssa Stefania Sasso

Parere Contabile

In relazione alla regolarità tecnico - contabile attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa della presente proposta, ai sensi dell'art. 147 bis, comma 1, e art. 49, comma 1, D.Lgs. n. 267/2000, si esprime parere **FAVOREVOLE**.

Sintesi parere: **Parere Favorevole**

Data **23/01/2024**

Responsabile del Servizio Finanziario

Barbara Torriglia

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale da

IL SINDACO
GNUDI FLAVIANO

IL SEGRETARIO COMUNALE
SASSO STEFANIA

Documento firmato digitalmente ai sensi dell'art. 24 del D.Lgs. n. 82/2005 e depositato presso la sede del Comune di Carbonara Scrivia.

Ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. 39/93 si indica che il documento è stato firmato da:

Stefania Sasso in data 30/01/2024

Flaviano Gnudi in data 31/01/2024